

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 07/19/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Pa. An. Sa. ha versato, nel corso del 2003, a favore dell'Agenzia delle Entrate, la somma di € 3.086,94, a titolo di imposta di registro e di imposta ipotecaria catastale.

In data 1° ottobre 2007, il contribuente a proposto istanza di rimborso della maggiore somma corrisposta, assumendo che quella dovuta era, in realtà, pari ad € 129,11, risultando dovuta in misura fissa, anziché proporzionale, quanto all'imposta di registro e in esenzione, anziché fissa, quanto all'imposta ipotecaria e catastale.

Con formale diniego adottato il 15 giugno 2009, l'Agenzia ha respinto la richiesta. Avverso tale provvedimento il contribuente, ai sensi degli artt. 18 ss d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 346, ha interposto ricorso, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, concludendo per la ripetizione in parte qua del pagamento eseguito.

L'Ufficio si è costituito in giudizio, con proprie controdeduzioni, ex art. 23 del citato d.lgs. n. 546/1992, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la tardività della proposizione della domanda di rimborso, in riferimento al disposto dell'art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tale disposizione, in particolare, prevede che il rimborso dell'imposta di registro, oltre a sanzioni ed accessori, "deve essere richiesto, a pena di decadenza, ... entro tre anni dal giorno del pagamento ..."

All'esito della discussione in pubblica udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con sentenza n. 546.03.10, depositata il 20 dicembre 2010, il Collegio provinciale adito ha accolto il ricorso proposto, con l'integrale compensazione fra le parti- delle spese giudiziali.

Il primo giudicante ha accolto la tesi propugnata dal ricorrente, secondo cui la nuova circolare interpretativa, adottata nel corso del 2005, avrebbe fatto "sorgere" il diritto al rimborso.

Avverso il primo dictum l'Agenzia delle Entrate, nel richiederne l'integra riforma, ha interposto ricorso in appello, ex artt. 53 ss., d.lgs n.546/1992, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Ha inteso resistere al gravame, con controdeduzioni, il contribuente, che ne ha richiesto il rigetto, con la conferma della sentenza di prime cure. All'esito della memoria depositata il 29 dicembre 2011, all'udienza di discussione, udito il relatore, sentiti i difensori delle parti, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, la controversia è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va premesso che la parte appellata ha eccepito, in via pregiudiziale di rito, la tardività del ricorso in appello, in quanto che l'Ufficio avrebbe omesso di depositare l'avviso di ricevimento del plico postale.

Rileva, tuttavia, il collegio regionale che la parte appellata ha omesso, a sua volta, di depositare l'avviso di notifica della sentenza di primo grado e di comprovare, così, il dies a quo prospettato, in relazione al decorso del termine di sessanta giorni.

Pertanto, l'eccezione in esame va disattesa, siccome destituita di fondamento.

2) Nel merito, l'impugnazione interposta risulta sorretta da un'unica censura, rappresentata dalla falsa applicazione dell'art. 77 del citato T.U., che impone al contribuente di sollecitare il rimborso entro e non oltre il termine triennale, previsto a pena di decadenza, tempestivamente eccepita in prime cure.

A tale riguardo, si duole l'appellante che il decisum, con motivazione contraddittoria ed illogica, avrebbe identificato il dies a quo, per la decorrenza di tale termine, nell'emanazione, nel corso del 2005, di una circolare nella quale l'amministrazione si era occupata del regime tributario applicabile all'edilizia residenziale, con l'effetto di pervenire ad una interpretazione più favorevole al contribuente.

3) Il motivo proposto si appalesa fondato e va, di conseguenza, accolta Merita osservare che la circolare integra, secondo una autorevole elaborazione, una misura di conoscenza, nel caso di specie rappresentata dalla interpretazione del tessuto normativo.

In linea di massima, si tratta di un atto i cui effetti si dispiegano all'interno del plesso organizzatorio del soggetto pubblico, sul piano eminentemente interorganico, senza determinare alcun effetto lesivo sulle situazioni soggettive, in difetto di un onere impugnatorio, così come ha riconosciuto un indirizzo, ormai consolidato, della giurisprudenza amministrativa.

4) Se ne inferisce, sul piano assiologico, che la circolare non integra un atto munito di effetti di tipo costitutivo, in grado di incidere sul rapporto, modificandolo, restando questo governato dalle norme di rango legislativo.

Appare assorbente, in proposito, il rilievo che il contribuente avrebbe potuto sollecitare il rimborso, non ostante l'adesione dell'ufficio ad una tesi interpretativa sfavorevole al medesimo contribuente; e, parimenti, che una simile tesi non avrebbe costituito alcun vincolo ostativo all'obbligo degli organi del contenzioso tributario di applicare la legge.

In conclusione, la circolare evocata non può essere ritenuta suscettibile di avere rimesso in termine il contribuente, mediante la riapertura del termine triennale, che l'art. 77 sopra citato prevede a pena di decadenza.

All'accoglimento dell'appello, nei sensi di cui in motivazione, segue la riforma della sentenza impugnata, mentre ogni altra questione rimane assorbita.

5) Le spese di lite, infine, ai sensi degli artt. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, e 92, comma 2, del codice di rito, possono essere integralmente compensate fra le parti, sussistendo giusti motivi, i quali possono essere identificati proprio nella circolare in questione, alla quale il contribuente ha ancorato il proprio affidamento.

P.Q.M.

la Commissione, in riforma della sentenza n. 546/03/10 della C.T.P. di Milano, rigetta il ricorso presentato nell'interesse di Pa. An. Sa. e compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio: